



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 05/08/2024

Numero Registro Dipartimento 925

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11485 DEL 06/08/2024

Oggetto: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il “Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Frazione Marina” - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ). Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio.
Provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 ss.mm.ii. Regolamento Regionale di attuazione della Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 13347 del 22.09.2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22.12.2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- Con nota prot. n. 1920 del 08/02/2024, assunta in atti al prot. n. 86711 del 09/02/2024, il Comune di Cropani (CZ), in qualità di Autorità procedente, trasmetteva l’istanza, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell’art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i., per il “Piano di Lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio, richiedendo di concordare i Soggetti Competenti in materia ambientale ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Con nota dipartimentale prot. n. 137001 del 22.02.2024 il Settore Valutazioni Ambientali restituiva la bozza dell’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, individuati

dall'Autorità procedente da coinvolgere nelle consultazioni, fornendo indicazioni sulle procedure da seguire e richiedendo contestualmente atti integrativi per l'avvio della procedura;

- In data 26/02/2024 l'Autorità procedente trasmetteva il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, richiedendo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale i contributi da trasmettere nel termine di 30 giorni;
- Con nota prot. n.2544 del 27/02/2024 il Comune di Cropani trasmetteva gli atti integrativi, per cui in pari data veniva dato avviso dell'avvio delle consultazioni preliminari sul sito web regionale da parte dell'Autorità Competente;
- Con nota prot. 3940 del 03.04.2024, assunta in atti al prot. n. 249125 del 08.04.2024, l'Autorità procedente certificava la regolare consultazione dei SCMA, allegando i contributi ed i pareri acquisiti:
 - Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, Settore 8 prot. n. 2685 del 01/03/2024;
 - Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, Settore 1 prot. n. 2797 del 06/03/2024;
 - Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Settore 1 – usi civici prot. n. 3664 del 26/03/2024;
- Con nota prot. n. 275614 del 18.04.2024 il fascicolo veniva trasmesso alla STV ed assegnato per l'istruttoria di merito in data 24.04.2024;
- Nella seduta plenaria del 3/7/2024 la STV ha formulato a verbale le richieste integrazioni la cui trasmissione è stata completata dall'Autorità procedente in data 22.07.2024.

VISTO il parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 24.07.2024, assunto in atti al prot. n. 497621 del 29/07/2024.

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono pervenuti contributi/pareri da parte delle Amministrazioni consultate, per come riportati nel parere STV, reso nella seduta del 24.07.2024, assunto in atti al prot. n. 497621 del 29/07/2024;
- la Struttura Tecnica di Valutazione (STV), quale Organo Tecnico Regionale, ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS per il "Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Frazione Marina" - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ). Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio;

CONSIDERATO CHE, in applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al D. Lgs.152 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente della Regione Calabria, in qualità di Autorità competente, è deputato ad emettere il provvedimento in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS per il "Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Frazione Marina" - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ). Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della valutazione espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 24.07.2024, assunto in atti al prot. n. 497621 del 29/07/2024 allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) con la quale è stato espresso parere di esclusione dalla procedura di VAS per il "Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Frazione Marina" - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ). Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio;

- di demandare all'Autorità Procedente il rispetto delle raccomandazioni/prescrizioni contenute nel parere espresso dalla STV;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Cropani (CZ), in qualità di Autorità Procedente ed al Settore 7 "Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Cinzia Domenica Croce

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS -VIA - AIA -VI

Dirigente del Settore 2
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

SEDUTA DEL 24.07.2024

Oggetto: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il “Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Frazione Marina” - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ).
Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS - VIA - AIA - VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnico-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii. “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” - Legge Urbanistica della Calabria;
- la [Legge Regionale 31/12/2015, n. 40](#) (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19), e in particolare l'art. 65, comma 2, lett. b);
- il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. [134](#) dello 01/08/2016;
- la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto “Chiarimenti alla L.U.R. 19/02 e s.m.i. e alle Disposizioni Normative del Tomo IV del QTRP”;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “*Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”*”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “*Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”*”;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”*”;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VT*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii..

PREMESSO CHE:

- ✓ Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:
 - l’Autorità Procedente è il Comune di Cropani (CZ);
 - l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente;
- ✓ Con nota prot. n. 1920 del 08/02/2024, assunta in atti al prot. n. 86711 del 09/02/2024, il Comune di Cropani (CZ), in qualità di Autorità procedente, trasmetteva l’istanza, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell’art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i., per il “Piano di Lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio, richiedendo di concordare i Soggetti Competenti in materia ambientale ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Con nota dipartimentale prot. n. 137001 del 22.02.2024 il Settore Valutazioni Ambientali restituiva la bozza dell’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall’Autorità procedente da coinvolgere nelle consultazioni, fornendo indicazioni sulle procedure da seguire e richiedendo contestualmente atti integrativi per l’avvio della procedura;
- ✓ In data 26/02/2024 l’Autorità procedente trasmetteva il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, richiedendo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale i contributi da trasmettere nel termine di 30 giorni;
- ✓ Con nota prot. n.2544 del 27/02/2024 il Comune di Cropani trasmetteva gli atti integrativi, per cui in pari data veniva dato avviso dell’avvio delle consultazioni preliminari sul sito web regionale da parte dell’Autorità Competente;
- ✓ Con nota prot. 3940 del 03.04.2024, assunta in atti al prot. n. 249125 del 08.04.2024, l’Autorità procedente certificava la regolare consultazione dei SCMA, allegando i contributi ed i pareri acquisiti:
 - Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, Sett. 8 prot. n. 2685 del 01/03/2024;
 - Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, Sett. 1 prot. n. 2797 del 06/03/2024;
 - Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Sett. 1 – usi civici prot. n. 3664 del 26/03/2024;
- ✓ Con nota prot. n. 275614 del 18.04.2024 il fascicolo veniva trasmesso alla STV ed assegnato per l’istruttoria di merito in data 24.04.2024;

- ✓ Nella seduta plenaria del 3/7/2024 la STV ha formulato a verbale le richieste integrazioni la cui trasmissione è stata completata dall'Autorità procedente in data 22.07.2024.

VISTO CHE:

La documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- ✓ Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Avviso avvio consultazione soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
- ✓ Deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2023;
- ✓ Ricevuta bonifico spese istruttorie;
- ✓ Relazione istruttoria, prot. n. 27470 del 21.12.2023;
- ✓ Certificato di destinazione urbanistica attestante anche i vincoli tutori ed inibitori, prot. n. 2526 del 26/02/2024;

La documentazione tecnico-progettuale consiste in:

- Tav. 1 - Relazione tecnica;
- Tav. 2 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 3 - Planimetria stato di fatto;
- Tav. 4 - Zonizzazione;
- Tav. 5 - Planivolumetrico;
- Tav. 6 - Planimetria impianto fognario, idrico, pubblica illuminazione acque bianche, elettrico telecomunicazioni;
- Tav. 7 - Sovrapposizione Piano di lottizzazione, PRG e Catastale;
- Tav. 8 - Sezione stradale tipo;
- Tav. 9 - Particolari costruttivi;
- Tav. 10 - Elenco prezzi;
- Tav. 11 - Computo metrico;
- Tav. 12 - Schema di convenzione;
- Tav. 13 - Rapporto Preliminare;
- Tav. 14 - Tipologia Edilizia 1;
- Tav. 15 - Tipologia Edilizia 2;
- Tav. 16 - Planimetria con indicazione zone vincolate;
- Tav. 17 - Planimetria Con Indicazione Zone Tutelate;
- Tav. 18 - Planimetria con destinazione d'uso aree limitrofe e destinazione d'uso fabbricati circostanti;
- Documenti vari precedente approvazione;
- Studio geomorfologico;
- EL. 19 - Relazione tecnica con indicazione delle specie arboree presenti.

La documentazione tecnico-amministrativa integrativa, inviata con nota prot. n. 6525 del 05.06.2024, in atti al prot. n. 374651 del 05/06/2024, con nota n. 7924 del 09/07/2024 e con nota prot. n. 8443 del 22.07.2024 ed assunta in atti al prot. n. 480603 del 22/07/2024:

1. Attestazione urbanistica integrativa con cui si certifica la reale capacità di erogazione dei pubblici servizi (smaltimento rete fognante, capacità di adduzione rete idrica, sistema di smaltimento dei rifiuti, viabilità di accesso, ecc.), si attesta la conformità al PRG e la coerenza al QTRP, al PTCP e la presenza dei vincoli;
2. Planimetria generale lottizzazioni vigenti area interessata;
3. Relazione tecnico vegetazionale;
4. Rapporto preliminare con revisione;
5. Parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74, prot. n. 476729 del 19/07/2024;
6. Parere Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, prot. n. 453995 del 10/07/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'Autorità Procedente, dal proponente, dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

ESAMINATA la documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE:

Il Piano di lottizzazione da attuarsi nel Comune di Cropani (CZ), Viale Carrao in Loc. Sena - Frazione Marina, interessa un'area lungo la fascia costiera a circa 750 m dal mare, collegata alla S.S. 106 Ionica, (dalla quale dista circa 1.300 m) e localizzata in una zona urbanizzata in cui tutto il territorio circostante è interessato da lottizzazioni edificate per circa 80%.

Il terreno è coltivato ad uliveto, ha una morfologia pianeggiante e le quote altimetriche della zona sono comprese tra i 8,70 e 10,00 metri sul livello del mare.

Secondo quanto attestato dal tecnico comunale l'area è inserita nel Piano Regolatore Generale vigente per effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2020, assunta ai sensi dell'art. 27 quater della LUR n. 19/2002 e smi, ed il Piano attuativo può essere realizzato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 65 della LUR n. 19/2002 e smi.

L'area di intervento è censita catastalmente al Foglio n. 31 ed è individuata alle particelle nn. 4032, 4033, 4034, 4035, 4036 e 4037 (ottenute per Frazionamento dell'ex 163), per una superficie territoriale complessiva di mq 12.590; l'intero comparto ricade in zona territoriale omogenea C3 (zona residenziale/turistica estensiva), per il quale *“l'intervento edilizio è subordinato ai piani particolareggiati di esecuzione o ai piani di lottizzazione redatti secondo quanto previsto dal P.R.G. vigente”* (cfr. Relazione tecnica).

Il Piano risulta conforme alle Norme Tecniche di attuazione del PRG, secondo quanto riportato negli elaborati dal tecnico progettista e secondo quanto attestato dall'Ufficio tecnico comunale, essendo stato predisposto nel rispetto dei vincoli certificati e dei parametri urbanistici previsti per la ZTO di riferimento:

PARAMETRI EDILIZI-URBANISTICI	
Indice di fabbricabilità territoriale	0,70 mc/mq
Superficie territoriale	12.590,00 mq
Volume edificabile	8.813,00 mc
Standard Urbanistici	2.121,60 mq
Standard Urbanistici totale strade	2.176,50 mq
Abitanti insediabili	88 ab
Superficie totale lotti	8291,90 mq

Il Piano è finalizzato alla realizzazione di fabbricati residenziali su n. 14 lotti, definiti nel rispetto delle cubature dei parametri relativi alla ZTO di riferimento, che consentono corpi di fabbrica con un massimo di due livelli, del tipo residenze bifamiliari e unifamiliari, mediante l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive compatibili dal punto di vista ambientale.

I fabbricati saranno collegati ai servizi primari comunali quali rete idrica e fognaria, rete elettrica e telefonica mentre viabilità e pubblica illuminazione opportunamente adeguati, predisponendo i tratti di reti non presenti per come indicato negli elaborati progettuali.

L'area interessata si presenta coltivata ad ulivi, benché risulti ubicata in un contesto territoriale di riferimento caratterizzato in parte da insediamenti residenziali e da infrastrutture già presenti che non conferiscono particolari connotazioni distintive all'area vasta.

Secondo quanto riportato negli elaborati progettuali il Piano di lottizzazione si prefigge l'attuazione del comparto previsto dal PRG in un'area interessata da realtà insediative di tipo residenziale e funzionalmente connessa alle reti infrastrutturali e dei sottoservizi esistenti, senza determinare possibili alterazioni delle caratteristiche ambientali.

Analisi di coerenza

Nel Rapporto Preliminare si dà conto di come la sistemazione urbanistica non si discosti dalla direttrice di sviluppo sostenibile, trattandosi di Piano attuativo conforme al PRG vigente, inoltre risulta coerente e compatibile con i Piani sovraordinati per come certificato dall'Ufficio tecnico comunale.

Il Rapporto esamina la coerenza del Piano rispetto a:

- Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria (QTRP): il Piano non prevede interventi nelle unità paesaggistiche individuate dal QTRP;
- Piano di Assetto Idrogeologico: il Piano non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; inoltre lo Studio geomorfologico e la certificazione comunale attestano la non interferenza del Piano con il PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni);

- Piano di Tutela della Qualità dell'Aria: la dimensione dell'intervento proposto, l'utilizzo di sistemi di riscaldamento ad efficienza energetica, l'utilizzo di tecniche di bioedilizia non determinano interferenze significative sulle politiche generali di tutela della qualità dell'aria, assunte in sede regionale;
- Piano di Tutela delle Acque (PTA): il Piano è inserito in un ambito urbanizzato, dotato di reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, e in considerazione della natura e della modesta dimensione degli interventi previsti, l'influenza del piano in esame sul PTA può essere valutata in misura non significativa;
- Piano Regolatore Generale: il Piano risulta coerente e compatibile con quanto previsto dal PRG, anche ai fini del soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici da cedere al Comune secondo le quantità stabilite dal D.M.1444/1968.

VALUTATO CHE:

- Il Piano attuativo rientra tra quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dal R.R., n. 3/2008 e ss.mm.ii. e non ricade neanche parzialmente all'interno di "Aree naturali protette", come definite dalla L. 394/1991 e dalla Legge regionale n. 22/2023, e/o di "Siti della Rete Natura 2000".
- Il Rapporto preliminare analizza i possibili effetti significativi sull'ambiente, individuando le componenti ambientali interessate, sia nella fase di realizzazione che di esercizio, e con riferimento ai possibili effetti diretti e indiretti su popolazione, salute umana, flora, fauna e biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, aria e fattori climatici, paesaggio e beni culturali, gestione della risorsa idrica e dei rifiuti, mobilità e trasporti; inoltre, verifica le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza definendo opportuni accorgimenti e mitigazioni per le componenti che possono subire ripercussioni dall'attuazione del Piano.
- La coerenza e la compatibilità, con gli strumenti sovraordinati risulta soddisfatta per come attestato dal tecnico comunale. Il Piano è finalizzato alla sistemazione urbanistica di una "*piccola area a livello locale*" edificabile e conforme al PRG vigente, per cui, data la sua localizzazione in area per lo più urbanizzata e collegata ai servizi ed ai sottoservizi, l'unico elemento di perturbazione potrebbe essere rappresentato dalle operazioni di espanto e reimpianto della piantagione di ulivi, per le quali sarà necessaria l'acquisizione del prescritto parere da rilasciarsi a cura del competente settore regionale, prima dell'approvazione del Piano da parte dell'Amministrazione procedente.
- L'attuazione del Piano e le attività antropiche, che si sviluppano nel contesto ambientale di riferimento, risultano compatibili in quanto sussiste la conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente, nonché la capacità di erogazione dei servizi e potenziale aumento delle pressioni dovute all'incremento dei carichi urbanistici è compensato dalle scelte di impianto urbano e di sostenibilità ambientale finalizzate alla minimizzazione degli impatti.
- Sotto il profilo del numero di abitanti insediabili, i potenziali effetti negativi derivanti da consumi idropotabili, energetici, consumo di suolo, ecc., sono adeguatamente attenuati dalle misure di mitigazione proposte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; analoga considerazione può essere svolta per le altre componenti ambientali sulla base dei fattori di pressione diretti sulle matrici che possono ritenersi accettabili anche per le misure di mitigazione proposte.
- Il consumo di suolo, derivante dall'impermeabilizzazione dell'area occupata dalle opere edilizie, comporta l'alterazione della funzione biologica, riducendo la superficie disponibile all'assorbimento di acqua piovana per l'infiltrazione, che porta all'aumento dei deflussi superficiali e la relativa diminuzione del filtraggio. Tuttavia, considerati gli aspetti dimensionali dell'intervento e le zone adibite a verde, si possono ritenere limitati e contenuti gli effetti derivanti dalla sua attuazione, e quindi poco significativi in ordine alla possibile compromissione della matrice suolo, poiché l'incremento della copertura artificiale è piuttosto limitata e circoscritta in ordine all'alterazione biofisica del suolo.
- Il paesaggio non subisce modificazioni di rilievo per la collocazione dell'insediamento residenziale; per di più viene proposta la piantumazione di essenze vegetali, compreso il reimpianto degli alberi di ulivo già presenti sui lotti.
- Gli impatti sono da ritenersi poco significativi poiché l'attuazione del Piano non implica un sostanziale cambiamento e/o impoverimento degli ecosistemi esistenti, localizzati in un contesto già urbanizzato posto in prossimità di zone residenziali già esistenti e/o in corso di realizzazione; inoltre, i potenziali effetti negativi, riconducibili essenzialmente alla fase di cantiere, sono da ritenersi temporanei, che è possibile mitigare mediante l'applicazione di opportune misure a tutela dell'ambiente interessato e di quello circostante.

RITENUTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non costituisce, né prefigura un provvedimento autorizzativo e risponde al principio giuridico di precauzione, di azione preventiva e di sviluppo so-

stenibile della pianificazione e che l'analisi di coerenza è sufficiente a considerare irrilevanti le possibili ripercussioni sull'ambiente;

RITENUTO che per le motivazioni che precedono non è necessario che la valutazione della sostenibilità ambientale circa le ricadute degli effetti ambientali sia oggetto di uno studio più approfondito, in quanto il rapporto preliminare contempla gli elementi atti a valutare e stimare i possibili effetti generati dall'attuazione del Piano attuativo;

RITENUTO che il Rapporto Preliminare analizza le componenti ambientali, elencando i vincoli intercettati e le eventuali criticità rispetto a popolazione, salute umana, flora, fauna e biodiversità, acqua, suolo e sotto-suolo, aria e fattori climatici, paesaggio e beni culturali, gestione della risorsa idrica e dei rifiuti, mobilità e trasporti;

DATO ATTO che, sulla base della verifica effettuata secondo i criteri di cui al R.R.- n.3/2008 e ss.mm.ii., le possibili ripercussioni ambientali derivanti dalla realizzazione dall'attuazione del Piano non sono ravvisabili come elemento di impatto nel quadro ambientale delineato e non si ravvisano rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini;

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano attuativo sull'ambiente per come evidenziati nel Rapporto Preliminare;

SI RACCOMANDA di acquisire, a cura dell'Autorità Procedente, prima dell'approvazione definitiva del Piano attuativo nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, compreso la convalida della sussistenza o meno del vincolo di uso civico, nonché di rispettare quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica e vincoli.

Infine, ai sensi dagli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 48/2012 e ss.mm.ii., prima dell'approvazione definitiva del Piano attuativo, dovrà essere acquisito il parere per l'espianto degli impianti colturali di alberi di ulivo, che insistono sulle particelle interessate, da rilasciarsi a cura del competente Dipartimento regionale.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione in materia di VAS danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il Piano di cui in oggetto **non deve essere assoggettato a VAS**.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Per quanto sopra sulla base dell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dell'Autorità Procedente, del Proponente e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento - **ritiene di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. il *"Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del Comune di Cropani - Frazione Marina" - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ). Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio"*.

Il presente parere viene rilasciato, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 parte seconda e s.m.i., precisando che la valutazione non attiene a questioni afferenti alla procedura urbanistica.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, ai fini del rilascio del provvedimento finale, in ogni caso, necessita l'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idro-geologica/idraulica.



Il presente Piano attuativo dovrà essere adottato e recepito dal redigendo Piano Strutturale Comunale (PSC) come “Piano approvato”. Per lo stesso non dovrà essere possibile prevedere alcuna modifica o cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto valutato, poiché qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona interessata, vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, salvo riproposizione di una nuova procedura.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nel precedente considerato e nei pareri sopra citati, la presente relazione è da ritenersi, quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della sostenibilità ambientale del Piano attuativo di che trattasi ai sensi dell'art. 12 (verifica di assoggettabilità) D.lgs. 152/2006 e art. 22 RR. n° 3/2008 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale. Ove si rendesse necessaria variante sostanziale, l'Autorità Procedente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dell'Autorità procedente, del proponente e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il “Piano di lottizzazione convenzionato in Loc. Sena del

Comune di Cropani - Frazione Marina” - Autorità Procedente: Comune di Cropani (CZ).
 Proponenti: Lentini Giuseppe e Lentini Antonio.

LA STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonio LAROSA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Rossella DEFINA (*)</i>	<i>f.to digitalmente</i>
3	Componente tecnico (Dott.)	<i>Simon Luca BASILE</i>	<i>f.to digitalmente</i>
4	Componente tecnico (Dott.)	<i>Paolo CAPPADONA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
5	Componente tecnico (Dott.)	<i>Raffaele PAONE (*)</i>	ASSENTE
6	Componente tecnico (Dott.)	<i>Nicola CASERTA (*)</i>	<i>f.to digitalmente</i>
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Paola FOLINO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Maria Rosaria PINTIMALLI</i>	<i>f.to digitalmente</i>
9	Componente tecnico (Ing.)	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
10	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
11	Componente tecnico (Ing.)	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
12	Componente tecnico (Rappr. A.R.P.A.CAL)	<i>Angelo Antonio CORAPI (*)</i>	<i>f.to digitalmente</i>
13	Componente tecnico (Ing.)	<i>Maria Annunziata LONGO</i>	ASSENTE
14	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Annamaria COREA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
15	Componente tecnico (Ing.)	<i>Giovanna PETRUNGARO</i>	<i>f.to digitalmente</i>

(*) *Relatore/Istruttore /coordinatore*

Il Presidente STV
 Ing. Salvatore SIVIGLIA
F.TO DIGITALMENTE